

ORGANO DI REVISIONE

Dott. Lorenzo Chelodi

Via Cacciatori n. 3

38033 Cavalese (TN)

CTVF_TN-31/01/2025-0000843-A
PEC: pec.odctrento.it**COMUNITÀ TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME**
Provincia di Trento**Verbale n. 2 del 2025**

Oggetto: Art. 1 commi 858-872 Legge n. 145/2018 – Verifica delle condizioni relative all'accantonamento del fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti.

Il sottoscritto Dott. Lorenzo Chelodi, nominato revisore unico della Comunità Territoriale della Val di Fiemme con delibera consigliare n. 9 del 06.05.2019 e rinnovato con decreto del Commissario n. 14 dd. 24.02.2022

Visto

l'art. 1 comma 859 della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), il quale introduce, a partire dall'anno 2021, l'obbligo a carico delle amministrazioni pubbliche di istituire il fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti, nelle percentuali indicate ai successivi commi da 862 a 864, al ricorrere delle condizioni riportate nella tabella, di cui sotto.

Preso atto che

- a partire dall'anno 2021 le amministrazioni pubbliche applicano:
 - I. le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
 - II. le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
- le condizioni poste, quale fondamento dell'obbligo di prevedere il fondo in questione, sono sintetizzate nella seguente tabella:

CONDIZIONE		% ACCANTONAMENTO su stanziamenti spesa per acquisto di beni e servizi (escluse fonti vincolate)
A1)	mancata riduzione del 10% del debito commerciale residuo esercizio precedente rispetto a quello del secondo esercizio precedente	5%
A2)	indicatore ritardo annuale dei pagamenti > 60 gg.	5%
A3)	mancata pubblicazione ammontare complessivo dei debiti, (di cui all'art. 33 D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, e/o mancata trasmissione alla PCC dello stock debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente e delle informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture	5%
B)	indicatore ritardo annuale pagamenti tra 31 e 60 gg.	3%
C)	indicatore ritardo annuale pagamenti tra 11 e 30 gg.	2%
D)	indicatore ritardo annuale pagamenti tra 1 e 10 gg.	1%

Verificato che

l'Ente ha registrato i seguenti valori e condizioni contabili:

1.	Debito commerciale residuo scaduto al 31/12 secondo esercizio precedente (2023)	Zero
2.	Debito commerciale residuo scaduto al 31/12 esercizio precedente (2024)	Zero
3.	Riduzione del debito commerciale dell'esercizio precedente rispetto a quello del secondo esercizio precedente (riduzione almeno del 10%)	//
4.	Totale fatture ricevute esercizio precedente	5.646.640,59 €
5.	Limite 5% fatture anno	282.332,03 €
6.	Debito commerciale residuo al 31/12 esercizio precedente (0,00% di 5.)	Zero
7.	Indicatore finale ritardo annuale pagamenti esercizio precedente (2024) giorni	-2,63
8.	Pubblicazione e trasmissione informazioni alla PCC esercizio precedente	Prot. 121191819 del 29.01.2025

Considerato che

l'accantonamento del 5% (condizione A1) non si applica qualora il debito commerciale residuo scaduto, di cui all'articolo 33 D.Lgs. n. 33/2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non sia superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio.

Accertato che

- l'Ente non rientra in alcuna delle condizioni di cui alla tabella sopra riportata;
- l'Ente pertanto non è tenuto a stanziare alcuna somma a titolo di fondo a garanzia debito commerciali per l'esercizio finanziario 2025.

Esprime

Parere **favorevole** sulla quantificazione del fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti per l'esercizio finanziario 2025 così come effettuata dall'Ente.

Cavalese, li 31.01.2025

Il Revisore Legale dei Conti
della Comunità Territoriale della Val di
Fiemme
Dott. Lorenzo Chelodi

